

REGOLAMENTO (UE) 2019/880 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 aprile 2019
relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce delle conclusioni del Consiglio del 12 febbraio 2016 sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2 febbraio 2016 relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo e della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, è opportuno prevedere l'adozione di norme comuni sul commercio con i paesi terzi per garantire la protezione efficace dal commercio illecito di beni culturali e contro la loro perdita o distruzione, la preservazione del patrimonio culturale dell'umanità e la prevenzione del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio mediante la vendita ad acquirenti dell'Unione di beni culturali saccheggianti.
- (2) Lo sfruttamento dei popoli e dei territori che può condurre al commercio illecito di beni culturali, in particolare se il commercio illecito ha origine in un contesto di conflitto armato. In questo senso, è opportuno che il presente regolamento tenga conto delle caratteristiche regionali e locali dei popoli e dei territori, piuttosto che del valore di mercato dei beni culturali.
- (3) I beni culturali formano parte del patrimonio culturale e spesso rivestono una notevole importanza culturale, artistica, storica e scientifica. Il patrimonio culturale rappresenta uno degli elementi fondanti della civiltà, anche perché apporta un valore simbolico e costituisce la memoria culturale dell'umanità. Arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e li accomuna attraverso la condivisione della memoria, della conoscenza e dello sviluppo della civiltà. Dovrebbe pertanto essere tutelato dall'appropriazione illecita e dal saccheggio. I saccheggi di siti archeologici si sono sempre verificati, ma ora tale fenomeno ha raggiunto proporzioni industriali e, insieme al commercio dei beni culturali riportati alla luce illegalmente, costituisce un grave reato che arreca considerevoli sofferenze a coloro che ne sono colpiti direttamente e indirettamente. Il commercio illecito di beni culturali contribuisce in molti casi all'omogeneizzazione culturale forzata o alla perdita forzata dell'identità culturale, mentre il saccheggio di beni culturali conducono, fra l'altro, alla disgregazione delle culture. Fino a quando sarà possibile dedicarsi a un proficuo commercio di beni culturali riportati alla luce illegalmente e ottenerne un profitto senza rischi significativi, gli scavi e i saccheggi continueranno. A causa del loro valore economico e artistico, i beni culturali hanno una forte domanda sul mercato internazionale. L'assenza di solide misure legislative internazionali e la loro relativa inefficace applicazione fa sì che i beni in questione finiscano nell'economia sommersa. Pertanto, è opportuno che l'Unione

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 aprile 2019.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

